

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 954

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINTO, BARGI, RUFFINO, BALLESI,  
VENTRE e COVELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1993

---

Nuove norme in materia di tramutamenti dei magistrati

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, ha modificato l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, elevando da due a quattro anni il termine minimo di legittimazione per il magistrato destinato, per tramutamento, ad una sede richiesta, per poter concorrere all'assegnazione di altra sede. Tale elevazione risponde certamente ad esigenze di funzionalità degli uffici. Tuttavia le esperienze applicative hanno evidenziato che, in relazione al conferimento di uffici direttivi - con riguardo particolare a quelli di dimensioni medio-piccole - il termine quadriennale di legittimazione è troppo lungo e riduce eccessivamente l'elenco degli aspiranti, al punto che il Consiglio superiore della magistratura si trova costretto a scegliere in una rosa di nomi assai ristretta

e talvolta anche di fronte ad un unico concorrente legittimato, con grave compressione del principio costituzionale di buona amministrazione.

Anche con riferimento ai posti di nuova istituzione va altresì riportato all'originaria durata di due anni il termine minimo di cui sopra; tanto infatti risolverebbe, una volta per tutte, il problema, ugualmente non ancora risolto dal Consiglio superiore della magistratura, della necessità che anche per tali posti sia richiesto un periodo minimo di legittimazione e che questo sia di due anni, così contemperando equamente le esigenze dell'ufficio di provenienza e quelle di copertura di un posto prima inesistente.

Con il presente disegno di legge si propone - mediante un unico articolo - la conseguente modifica dell'ordinamento giudiziario.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. Nell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni, dopo le parole «degli uditori giudiziari» sono aggiunte le seguenti: «, per i posti direttivi nonchè per quelli di nuova istituzione».